

BANDO "SERVIZI" GARA TELEMATICA NEGOZIATA

per l'affidamento di Servizi di "Assistenza Tecnica al FLAG Marche SUD" mediante Richiesta di Offerta sul Mepa – CUP F45B17000240009 CIG 74892726C3

DISCIPLINARE DI GARA

SOMMARIO

Articolo 1: Premesse	4
Articolo 1.1: Informazioni tecniche	6
Articolo 2: Oggetto dell'appalto, importo dell'appalto, durata opzioni e rinnovi	6
Articolo 2.1: Oggetto dell'appalto e importo.	6
Articolo 2.2: Durata.	
Articolo 2.3: Opzioni e rinnovi.	
Articolo 3: Condizioni e requisiti di partecipazione alla gara.	7
Articolo 3.1: Avvalimento	
Articolo 3.2: Soccorso istruttorio.	
Articolo 4: Modalità di partecipazione alla gara	
11 Articolo 5: Modalità di celebrazione della gara e di aggiudicazione dell'appalto	<u></u>
	······
Articolo 5.1: Apertura della busta telematica A – verifica della documentazione amministrat	tiva12
Articolo 5.2: Commissione giudicatrice.	
Articolo 5.3: Apertura delle buste telematiche b e C Valutazione delle offerte tecniche ed	
economiche	
Articolo 5.4: Verifica di anomalia delle offerte.	13
Articolo 5.5: Aggiudicazione dell'appalto.	
Articolo 6: Criteri per la valutazione dell'offerta.	
<u>15</u>	······
Articolo 6.1 criteri di valutazione dell'offerta tecnica.	17
Articolo 6.2: metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta	
	<u>.</u> 17
Articolo 6.3: Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta	
economica	
Articolo 6.4: Metodo per il calcolo dei punteggi	
Articolo 7: Prescrizioni per la redazione dell'offerta telematica	17
	<u></u>
<u>19</u>	
Articolo 7.1.: Busta Documentazione Amministrativa	
Articolo 7.2. Busta Tecnica	
Articolo 7.3. Busta Economica.	<u>25</u>
Articolo 8: Garanzie	
<u>27</u>	
Articolo 8.1 Garanzia provvisoria.	
	30
Articolo 9: Perfezionamento e stipula del contratto	
<u>32</u>	
Articolo 10: Anticipata esecuzione	

<u>33</u>
Articolo 11: Subappalto
<u>33</u>
Articolo 12: Sopralluogo
2.1
<u>34</u>
Articolo 13: Riservatezza delle informazioni
34
Articolo 14: Informazioni di carattere generale
34
<u>~ .</u>

Articolo 1: Premesse

Il presente disciplinare contiene le condizioni e modalità di partecipazione alla procedura Procedura telematica negoziata per l'affidamento di "Servizi di assistenza tecnica al FLAG Marche SUD" ai sensi degli art. 3, co. 1, lett. uuu) e 36, co. 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (di seguito Codice), svolta all'interno del Bando MEPA "Servizi", Categoria merceologica "Servizi di supporto specialistico" sottocategoria "Servizi di supporto specialistico in ambito strategico e direzionale", fissandone i requisiti di partecipazione, le modalità di partecipazione e di celebrazione della gara, le prescrizioni per la redazione dell'offerta con i relativi criteri di valutazione, le modalità di aggiudicazione della fornitura, effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del Codice, e del perfezionamento del contratto.

Il luogo di svolgimento del servizio è il territorio dei Comuni Partecipanti al FLAG (codice NUTS ITI34)

La documentazione di gara comprende:

- l'Avviso prot. n. 18376 del 22/03/2018 pubblicato in pari data e avente per oggetto AVVISO PER LA FORMAZIONE DELL'ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A PROCEDURA NEGOZIATA DA SVOLGERSI ATTRAVERSO IL MEPA (MERCATO ELETTRONICO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI) PER L'AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICA AL FLAG MARCHE SUD (di seguito indicato anche come **Avviso)**;
- il presente disciplinare di gara e relativi allegati;
- il Capitolato d'oneri/schema di contratto.

L'appalto è soggetto altresì alle disposizioni previste dalle Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, dal Bando di abilitazione del Mercato Elettronico per "Servizi", dal Capitolato tecnico relativo alla categoria di abilitazione "Servizi di supporto specialistico" e dall'ulteriore documentazione tecnico-amministrativa (Condizioni generali, ecc.) predisposta da Consip (cc.dd. Documenti del Mercato elettronico) oltre che, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni suddette, dalle norme e condizioni previste dal Codice, dal DPR 207/2010, relativamente agli articoli compatibili e ancora vigenti, dalle Linee guida Anac vincolanti, dal D.Lgs. n.82/2005, dalle relative regole tecniche e dai provvedimenti adottati dal DigitPA/Agenzia per l'Italia Digitale, dalle norme del Codice Civile e dalle altre disposizioni di legge nazionali vigenti in materia di contratti di diritto privato, nonché dalle leggi nazionali e comunitarie vigenti nella materia oggetto dell'Appalto.

Si precisa che le condizioni del contratto sono integrate e modificate dalle clausole del Capitolato d'oneri, le quali prevarranno in caso di contrasto con quanto previsto dai cc.dd. Documenti del Mercato elettronico.

L'operatore economico è altresì soggetto al rispetto delle norme, per quanto applicabili, previste nel Codice Etico e dal Codice di Comportamento adottati dal Comune di San Benedetto del Tronto.

La procedura in oggetto è stata indetta con provvedimento n. 648 del 22/05/2018

Si precisa quanto segue:

• <u>le dichiarazioni</u> relative all'ammissione alla procedura (anche in caso di utilizzo del DGUE), <u>l'offerta tecnica</u> e <u>l'offerta economica</u> – da redigersi in lingua italiana - devono essere sottoscritte **a pena di esclusione** con **apposizione di firma digitale**, rilasciata da un Ente accreditato presso il CNIPA/ DigitPA/Agenzia per l'Italia Digitale, dal rappresentante legale

del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso. In caso di procuratore, occorre indicare gli estremi della procura;

- per l'apposizione della firma digitale si rinvia a quanto previsto dal D.Lgs. n.82/2005 nonché dalle regole tecniche e dai provvedimenti adottati dal DigitPA/Agenzia per l'Italia Digitale; in particolare, i concorrenti devono utilizzare **a pena di esclusione** un certificato qualificato non scaduto di validità, non sospeso o revocato al momento dell'inoltro. Si invita, pertanto, a verificarne la corretta apposizione con gli strumenti allo scopo messi a disposizione dal proprio Ente certificatore.
- nell'ipotesi di sottoscrizione multipla di uno stesso documento (es.: offerta in caso di RTI o coamministratori con firma congiunta), l'utilizzo della controfirma non equivale a sottoscrizione. La funzione di controfirma, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera b, della Deliberazione Cnipa (ora Agenzia per l'Italia Digitale ex DigitPa) n. 45/2009, ha infatti la finalità di apporre una firma digitale su una precedente firma (apposta da altro sottoscrittore) e non costituisce accettazione del documento;
- alle dichiarazioni sottoscritte con firma digitale non occorre allegare la copia del documento di identità del dichiarante;
- <u>le dichiarazioni e la documentazione</u> da allegare o allegate nell'ambito delle sezioni (passi) "Documento di partecipazione ed eventuali allegati" e "Offerta per lotto ..." deve essere conforme alle disposizioni contenute nel DPR n.445/2000 e nel D.Lgs. n.82/2005 nonché nei casi previsti dal presente disciplinare sottoscritta mediante apposizione di valida firma digitale secondo quanto innanzi indicato; in caso di difformità alle suddette disposizioni, la documentazione si intenderà come non prodotta e se prevista necessariamente a pena di esclusione determinerà l'esclusione del concorrente. Si invitano, pertanto, gli operatori a prestare la massima attenzione sulle ipotesi e relative condizioni previste in materia di copie conformi;
- per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000. Per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostituitve sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. La documentazione richiesta ai fini della partecipaizone alla presente procedura dovrà essere predisposta in lingua italiana. Per i concorrenti stranieri domande/dichiarazioni/certificazioni, qualora presentate in lingua straniera, devono essere integrate da traduzione in lingua italiana, certificata "conforme a testo straniero" da rappresentanza diplomatica/traduttore ufficiale.
- per offerta telematica si intende l'intera documentazione di tipo amministrativo/tecnico/ economico trasmessa dall'operatore economico ai fini della presente RDO;
- è onere del concorrente comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati dichiarati in sede di gara;

Si precisa infine quanto segue:

- <u>la sottoscrizione con firma digitale può essere sostituita mediante utilizzo di firma elettronica qualificata;</u>
- nell'ambito della presente procedura di gara tutti i termini di trasmissione fissati devono intendersi come termini di presentazione, ovvero termini entro cui la documentazione richiesta deve pervenire;
- il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta sul sistema di acquisti telematici non comporta l'invio dell'offerta alla Stazione appaltante. Il concorrente

dovrà verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti dal sistema di acquisti telematici per procedere all'invio dell'offerta;

• in caso di contrasto tra gli atti di gara e i dati strutturali caricati a sistema prevalgono i primi.

Il mancato rispetto delle prescrizioni previste a pena di esclusione dal disciplinare di gara comporterà l'esclusione dell'operatore economico fatta salva l'eventuale applicazione della disciplina sul soccorso istruttorio.

Articolo 1.1: Informazioni tecniche

Tutti file allegati e/o costituenti l'offerta devono essere in formato pdf/A.

E' possibile utilizzare anche le seguenti estensioni nel rispetto, comunque, delle disposizioni normative e regole tecniche di settore tra cui quelle previste dal DPCM del 22.02.2013:

- .pdf -.jpg .tiff .bmp;
- .doc -.xls .docx -.xlsx -.odt- .ods;
- files in formati diversi da quelli sopra indicati saranno ammessi solo previa autorizzazione.

In merito al funzionamento tecnico del Portale Mepa, compresa tra l'altro la dimensione massima del singolo file caricabile sul Portale Mepa (4 MB) e la visualizzazione delle pagine e relativi comandi, si rinvia a quanto previsto dalla Consip.

Articolo 2: Oggetto dell'appalto, importo dell'appalto, durata opzioni e rinnovi

Articolo 2.1: Oggetto dell'appalto e importo

Il servizio di Assistenza Tecnica ha l'obiettivo di supportare l'Amministrazione nella gestione, nell'attuazione e nel monitoraggio delle azioni ricomprese nella Strategia di Sviluppo Locale del FLAG Marche Sud, come meglio specificato nel Capitolato, nel Piano d'Azione e nella Strategia stessa..

CPV oggetto principale: 79411000-8 Servizi generali di consulenza gestionale

L'importo dell'appalto, da stipularsi A CORPO, posto a base di gara e soggetto a ribasso è pari ad € 60.000,00 (euro sessantamila/00).

L'importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze; l'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a zero in quanto per il contratto di cui in oggetto non si ravvisano rischi di interferenza e sono previste solo prestazioni di carattere intellettuale.

L'appalto è finanziato con fondi comunitari.

Non sono ammesse offerte parziali in quanto l'appalto non prevede prestazioni principali o secondarie.

L'importo, al lordo delle opzioni, è stimato ai sensi dell'art. 35 del Codice, in complessivi € 75.000,00 (euro settantacingumila/00), oltre IVA.

Articolo 2.2: Durata

Art. 3 del Capitolato d'oneri.

Articolo 2.3: Opzioni e rinnovi

Art. 2 del Capitolato d'oneri.

Articolo 3: Condizioni e requisiti di partecipazione alla gara Condizioni e requisiti di ordine generale

Ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, ciascun operatore economico deve confermare il possesso, **a pena di esclusione**, dei seguenti requisiti in aggiunta a quelli richiesti per l'abilitazione relativa al relativo Bando/Categoria di abilitazione sopra indicati:

a) Condizioni e requisiti di ordine generale

- 1. di aver preso visione e di obbligarsi all'osservanza di tutte le disposizioni previste dal Disciplinare di gara e dal Capitolato d'oneri ;
- **2.** di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all'art. 80 del Codice:
- 3. che non sussiste il divieto a contrattare di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001;
- **4.** di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento e dal Codice Etico adottati dal Comune di San Benedetto del Tronto, codici disponibili sulla pagina del Comune https://www.comunesbt.it, sezione "Amministrazione trasparente", sub sezione "Altri contenuti ", "Anticorruzione", e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- **5.** di non partecipare alla presente gara in più di una associazione temporanea o consorzio, né contemporaneamente in forma individuale ed in associazione o consorzio.
- **6**. di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi e di impegnarsi, in qualsiasi momento della procedura, a segnalare eventuali situazioni sopravvenute, a pena di esclusione dalla stessa.

Sulle modalità relative alla dichiarazione sul ricorrere delle condizioni e sul possesso dei requisiti sopra indicati - si rinvia alla disciplina prevista agli articoli 7 e ss.

Requisiti di ordine speciale e mezzi di prova

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono confermare di essere in possesso dei requisiti previsti nell'Avviso e già dichiarati in sede di presentazione della manifestazione di interesse indagine di mercato.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono **inammissibili** le offerte presentate da concorrenti privi della **qualificazione richiesta dall'Avviso**

a-bis) requisiti di idoneità professionale:

- 1. Iscrizione se dovuto nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura, competente per territorio, o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali ovvero in caso di sede all'estero in analogo registro dello Stato di appartenenza (all. XVI del Codice).
- N.B.: Nel caso di operatore non tenuto all'obbligo di cui al precedente periodo, dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

b) requisiti di capacità economico-finanziaria:

1. **fatturato medio annuo** dell'ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso, come risultante da bilanci approvati o da analoga documentazione contabile, per servizi di supporto e consulenza gestionali a favore di soggetti pubblici e privati pari ad € 60.000,00, IVA esclusa.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:

per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;

per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

c) requisiti di capacità tecnica e professionale:

1. (servizio di punta, requisito non frazionabile): aver svolto, regolarmente e con buon esito, nel periodo 2007/2017, almeno un servizio di assistenza tecnica a favore di autorità di gestione, organismi intermedi, soggetti beneficiari, nell'attuazione di piani, programmi o progetti finanziati con FEP o FEAMP o FESR o FEASR di importo non inferiore ad € 60.000,00, IVA esclusa.

Ai fini della dimostrazione del presente requisito, è possibile utilizzare anche contratti non ancora conclusi entro tale data ovvero anche iniziati dopo tale data; in tali ipotesi sarà considerata la parte effettivamente e regolarmente svolta entro i termini di scadenza per la presentazione delle offerte. Per i contratti la cui esecuzione è iniziata prima del sopra indicato periodo (36 mesi), si considererà soltanto la parte effettivamente e regolarmente svolta nel periodo previsto dal requisito in parola fino al termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

La comprova dei requisiti c1) è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

Le relative attestazioni di regolare esecuzione saranno acquisite d'ufficio, previa indicazione, da parte dell'interessato – se non già dichiarato in fase di gara –, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- originale/copia autenticata dei contratti unitamente a originale o copia conforme delle relative fatture emesse.

Pag. 8 di 35	Procedure Telematiche Negoziate	Servizi Assistenza Tecnica FLAG Marche Sud
-	Disciplinare MEPA	

Sulle modalità relative alla dimostrazione dei requisiti sopra indicati in caso di operatori economici con idoneità plurisoggettiva, si rinvia a quanto già previsto nell'Avviso.

Articolo 3.1: Avvalimento

Qualora per documentare il requisito relativo al fatturato di al paragrafo VIII, lett. c) dell'**Avviso**, si sia indicato, in sede di manifestazione di interesse, la volontà di ricorrere all'avvalimento, lo stesso dovrà essere adeguatamente dimostrato in gara conformemente all'art. 89 del Codice; il mancato rispetto delle prescrizioni dell'art. 89 del Codice comporterà l'esclusione dalla procedura di gara.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto; non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Nel rispetto delle modalità operative previste dal Sistema Mepa, si precisa che, in caso di ricorso all'avvalimento, è necessario allegare la seguente documentazione, utilizzando preferibilmente gli schemi di dichiarazioni presenti nel "modello dichiarazioni" predisposto dalla stazione appaltante nell'ambito della sezione dedicata all'avvalimento secondo le modalità sottoriportate:

- a) a pena di esclusione, dichiarazione sostitutiva sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, con la quale egli attesta che l'impresa ausiliaria:
 - si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata
- **b)** a pena di esclusione, originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione per tutta la durata del contratto le risorse necessarie;

NB-2: Si evidenzia che il contratto di cui all'art. 89 del Codice, redatto in conformità all'art. 88 del DPR 207/2010, deve:

- contenere, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria;
- essere allegato, a pena di esclusione, in originale in formato elettronico sottoscritto digitalmente dai legali rappresentanti del concorrente e della ditta ausiliaria ovvero in copia autenticata da notaio o altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con le modalità di cui agli artt. 22 o 23- bis del D.Lgs. 82/2005.

Nel caso in cui il contratto sia redatto in forma di atto pubblico informatico, si applica il D.Lgs. 110/2010; nel caso in cui il contratto sia redatto in forma di scrittura privata autenticata, si applica l'art. 25 del D.Lgs. 82/2005.

NB-1: l'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

NB-2: nel caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando l'applicazione dell'art. 80, co. 12 del Codice nei confronti dei sottoscrittori, la Stazione Appaltante esclude il concorrente e l'ausiliario ed escute la garanzia provvisoria. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

Pag. 9 di 35	Procedure Telematiche Negoziate	Servizi Assistenza Tecnica FLAG Marche Sud
-	Disciplinare MEPA	

NB-3: In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la Commissione/seggio di gara comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, via P.E.C., al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Articolo 3.2: Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/ elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine – non superiore a dieci giorni – perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Articolo 4: Modalità di partecipazione alla gara

L'offerta telematica dovrà essere presentata secondo le modalità previste dalle Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, dall'ulteriore documentazione tecnica predisposta da Consip e dalle condizioni stabilite nel presente Disciplinare.

Nell'ambito del dati presenti a sistema, di precisa quanto segue:

- nel campo "**Data Limite per la presentazione delle offerte**" è indicato il termine ultimo per la presentazione delle offerte;
- nel campo "Data Limite Stipula Contratto" è inserita la data limnite di validità dell'offerta inserita nella Richiesta di Offerta (RdO).
- (se ricorre il caso) nel campo "Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi" è inserita la data pari a giorni 30 entro la quale l'operatore aggiudicatario deve avviare l'esecuzione del servizio; il termine indicato decorre dalla data di stipula contrattuale ovvero dalla data della richiesta di esecuzione anticipata.

Con la presentazione dell'offerta si intendono accettate, incondizionatamente, tutte le clausole e condizioni del presente Disciplinare.

Non è possibile trasmettere singolarmente la documentazione amministrativa e l'offerta.

Le offerte telematiche incomplete, condizionate o comunque non conformi alle indicazioni degli atti di gara e degli allegati saranno escluse.

La presentazione dell'offerta è a totale ed esclusivo rischio dell'operatore economico partecipante, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità del Comune di San Benedetto del Tronto ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il termine di scadenza fissato per la presentazione delle offerte.

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, l'operatore economico esonera il Comune di San Benedetto del Tronto da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione disponibile all'indirizzo www.acquistinretepa.it. Il Comune di San Benedetto del Tronto si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Portale.

In particolare, qualora, durante il termine fissato per la presentazione delle domande/offerte, il Portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione segnali il verificarsi di gravi anomalie, la Stazione Appaltante, anche eventualmente a seguito di comunicazioni con il Gestore della Piattaforma, valuterà – in relazione al tipo ed alla durata dell'anomalia evidenziata - la necessità di sospendere la procedura di gara o di prorogarne i termini.

Articolo 5: Modalità di celebrazione della gara e di aggiudicazione dell'appalto

Trattandosi di procedura interamente telematica, nella quale la segretezza e la immodificabilità delle offerte presentate è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log di sistema di tutte le operazioni eseguite sul Portale, la presente procedura di gara non prevede sedute pubbliche per l'apertura delle buste telematiche costituenti le offerte.

Si precisa che i requisiti di sicurezza previsti sul Portale Mepa non consentono l'apertura delle offerte tecniche se non è prima terminata la fase di valutazione di tutti i documenti amministrativi

Pag. 11 di 35	Procedure Telematiche Negoziate	Servizi Assistenza Tecnica FLAG Marche Sud
	Disciplinare MEPA	

inviati dalle imprese concorrenti; allo stesso modo il sistema non consente l'apertura delle offerte economiche se non è prima terminata la fase di valutazione delle offerte tecniche presentate dalle imprese concorrenti.

La procedura di aggiudicazione della RDO si svolge attraverso il percorso obbligato previsto dal sistema di negoziazione MEPA e i concorrenti riceveranno comunicazione sull'avanzamento della procedura di gara.

Articolo 5.1: Apertura della busta telematica A – verifica della documentazione amministrativa

Il Seggio di gara/RUP procederà all'apertura delle buste "Documentazione Amministrativa" relative alle offerte telematiche degli operatori economici partecipanti e, una volta aperte, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente si procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare, se necessario, la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente articolo 3.6;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, preferibilmente attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

Articolo 5.2: Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a tre membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche.

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

Articolo 5.3: Apertura delle buste telematiche b e C _ Valutazione delle offerte tecniche ed economiche

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il Seggio di gara/RUP procederà a trasferire – tramite sistema – gli atti alla commissione giudicatrice.

La Commissione giudicatrice procederà all'apertura della busta telematica concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute la Commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al successivo art. 6.4.

Nella medesima seduta, o in una seduta successiva la Commissione, dopo aver inserito a sistema i punteggi conseguiti dall'offerta tecnica di ciascun concorrente, procederà all'apertura della busta telematica contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, secondo i criteri e le modalità descritte all'art. 6.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto all'art. 5.5.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione, chiude la seduta dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo **art. 5.4.**

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP – che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice – i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste telematiche A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Articolo 5.4: Verifica di anomalia delle offerte

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Pag. 13 di 35	Procedure Telematiche Negoziate	Servizi Assistenza Tecnica FLAG Marche Sud		
	Disciplinare MEPA			

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente **art. 5.5.**

Articolo 5.5: Aggiudicazione dell'appalto

All'esito delle operazioni di cui sopra la Commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP/Dirigente tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Ai sensi dell'art.95 co. 12 del Codice, si procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e idonea in relazione all'oggetto del contratto.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

La Commissione giudicatrice comunicherà al Dirigente che ha indetto la procedura la presenza di eventuali dichiarazioni, rese nell'offerta tecnica/economica dagli operatori economici concorrenti, relative alle parti dell'offerta sottratte all'accesso in quanto costituiscono segreti tecnici o commerciali.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante chiederà al primo concorrente posizionato nella graduatoria provvisoria di merito di produrre, entro 15 giorni, una dichiarazione, resa da soggetto munito di idonei poteri ad impegnare gli operatori ai sensi del DPR 445/2000, firmata digitalmente, con l'indicazione del nominativo dei soggetti di cui al comma 3, dell'art. 80, nonché, in caso di cessione di azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione societaria, intervenuta nell'anno antecedente la data di pubblicazione della RDO le singole operazioni intercorse, la data di sottoscrizione e quella di efficacia nonché il nominativo dei singoli soggetti come indicati al comma 3, dell'art. 80 del Codice. Tale dichiarazione dovrà essere prodotta:

- da tutte le imprese componenti il RTI o il consorzio, in caso di RTI o consorzi ordinari di concorrenti sia costituiti che costituendi;
- dal consorzio medesimo e da tutte le imprese consorziate indicate quali concorrenti, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice;
- dall'impresa ausiliaria in caso di avvalimento;

Ove il termine non fosse rispettato, sarà fissato successivamente, un termine perentorio, il cui mancato rispetto comporterà l'esclusione dalla gara.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto e contestualmente provvede anche ad assolvere agli obblighi di trasparenza, effettuare le pubblicazioni previste per legge nonché ad inoltrare le comunicazioni di cui all'art. 76, co. 5, lett. a) del Codice.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia

provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Articolo 6: Criteri per la valutazione dell'offerta.

La valutazione delle offerte avverrà ai sensi della vigente normativa, individuando l'offerta economicamente più vantaggiosa determinata mediante l'applicazione dei criteri sinteticamente di seguito riportati:

• offerta tecnica (max punti 85)

• offerta economica (max punti 15)

analiticamente descritti nella sottostante Tabella:

Tabella A – CRITERI DI VALUTAZIONE

	CRITERI		Descrizioni/SUB-CRITERI	CRITERI MOTIVAZIONALI		Punti Q/T
		MAX			D max W _i	max W _i
1	SCENARIO DI RIFERIMENTO	10	1.1 Possibilità di riutilizzo di attività analoghe svolte dall'operatore economico in riferimento al gruppo di lavoro proposto	Verrà valutato il valore aggiunto messo a disposizione per lo svolgimento dell'incarico come derivante dalle attività e metodologie messe in campo in precedenti attività Il valore aggiunto sarà considerato massimo in caso di esperienze connesse all'attuazione dei GAC/FLAG, media per azioni tipo GAL, minima in caso di altri soggetti	5	·
	го		_		5	
2	PROPOSTA PROGETTUALE	35		l'altro, dell'efficacia, della funzionalità e della contestualizzazione dell'attività proposta, tenendo in considerazione la capacità previsionale e progettuale nonché il livello di dettaglio, la chiarezza e l'esaustività della trattazione	5	
	TUALE		proposta in termini di applicabilità (obiettivi ę strumenti) per le attività a regia previste nel PdA	La valutazione terrà conto, tra l'altro, della concretezza e della fattibilità dell'attività proposta, tenendo in considerazione il livello di dettaglio, la chiarezza e l'esaustività della trattazione		

Pag. 15 di 35	Procedure Telematiche Negoziate	Servizi Assistenza Tecnica FLAG Marche Sud
	Disciplinare MEPA	

			documentazione elaborata, output, inerente le attività a regia del FLAG	Saranno valutate la coerenza dei tempi di realizzazione delle attività proposte e la tempestività degli interventi.		
			2.4 Esaustività e adeguatezza dell'approccio metodologico e dei contenuti delle attività di supporto al FLAG per le azioni a titolarità previste nel PdA	contestualizzazione dell'attività proposta, tenendo in	5	
			titolarita previste nei PdA	l'altro, della concretezza e della fattibilità dell'attività proposta, tenendo in considerazione il livello di dettaglio, la chiarezza e l'esaustività della trattazione	5	
			documentazione elaborata	nronoste e la tempestività deali	5	
			meccanismi di controllo e monitoraggio delle attività	Verranno valutati gli approcci metodologici proposti per il monitoraggio del grado di raggiungimento degli obiettivi previsti per il FLAG	5	
3	MODELL	40	3.1 Coerenza interna della composizione del Gruppo di Lavoro rispetto alle previsioni di Capitolato	Sarà valutata l'esperienza curriculare	10	
	O ORGANIZZATIVO		3.2 Struttura organizzativa proposta per l'erogazione dei servizi previsti con la descrizione: - dell'organigramma dell'organizzazione dedicata, - del sistema dei ruoli e relative qualifiche delle risorse umane, - delle modalità di interazione con i soggetti coinvolti nell'esecuzione del servizio (stakeholders, FLAG, Regione,	La valutazione terrà conto, tra l'altro, dell'efficacia, della concretezza, della funzionalità e della contestualizzazione della struttura proposta, tenendo in considerazione la capacità previsionale e progettuale nonché il livello di dettaglio, la chiarezza e l'esaustività delle trattazioni. In caso di RTI l'offerente dovrà fornire le aree di competenza di ciascun componente del Raggruppamento.	10	

	Verrà valutata la presenza di eventuali portatori di specifiche competenze o conoscenze, strutture ausiliarie/reti relazionali, interni o esterni al concorrente, di cui lo relazioni/Collaborazioni e partnership gestione delle tematiche oggetto della presente iniziativa, e per il trasferimento e la condivisione di aspetti specifici, caratterizzati da particolare complessità
	3.4 Strutture logistiche messe a Spazi e strutture nella disponibilità
	disposizione per l'attuazione del concorrente destinate allo 5 delle attività svolgimento delle diverse attività
	delle attività svolgimento delle diverse attività 3.5 Soluzioni proposte perLa valutazione terrà conto, tra
	garantire adeguato grado di <i>l'altro, dell'efficacia, della</i>
	flessibilità nell'erogazione dei <i>concretezza, della funzionalità e</i>
	servizi che il concorrente della contestualizzazione delle
	s'impegna a mettere in atto persoluzioni proposte, tenendo in
	garantire adeguato grado di <i>considerazione la capacità</i> 10 flessibilità nell'erogazione dei <i>previsionale e progettuale nonché</i>
	servizi, anche per fronteggiare il livello di dettaglio, la chiarezza e
	situazioni determinate dalle <i>l'esaustività delle trattazioni</i> .
	variazioni di pianificazione e/o
	da eventi imprevisti.

Articolo 6.1 criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi

Relativamente ai criteri di natura tecnica viene indicato quanto segue:

- > la presenza o meno di sub criteri;
- > i criteri motivazionali;
- ➤ l'indicazione se sono oggetto di valutazione discrezionale (D) o di valutazione automatica (A), quantitativa (Q) o tabellare (T);
- > la presenza di sub pesi;
- > il peso massimo previsto.

Articolo 6.2: metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

Relativamente alla valutazione dell'offerta tecnica, si precisa quanto segue:

per ciascun criterio o sub-criterio individuato nella TABELLA A con la lettera D (valutazione discrezionale), i coefficienti sono determinati:

- 1. mediante l'attribuzione discrezionale del coefficiente, sulla base dei criteri motivazionali, da parte di ogni commissario;
- 2. determinando la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei concorrenti su ciascun criterio o sub-criterio;

Pag. 17 di 35	Procedure Telematiche Negoziate	Servizi Assistenza Tecnica FLAG Marche Sud
-	Disciplinare MEPA	

3. attribuendo il coefficiente uno al valore medio massimo e proporzionando linearmente a tale media massima gli altri valori medi (normalizzaizone a 1). Nell'ipotesi di determinazione della media dei coefficienti pari a zero, l'offerta non sarà oggetto di normalizzazione.

in caso di unica offerta valida la Commissione non procederà alla trasformazione della media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi ed all'unico concorrente sarà attribuito direttamente il punteggio risultante dalla media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari;

i coefficienti sono determinati secondo la seguente scala di valori (con possibilità di attribuire coefficienti intermedi, in caso di giudizi intermedi):

Giudizio	Coefficiente $V(a)_i$	Criteri di giudizio
Ottimo	1,00	L'elemento oggetto di valutazione è ritenuto molto significativo, qualificante ed esaustivo rispetto a quanto richiesto.
Buono	0,80	L'elemento oggetto di valutazione è ritenuto significativo e rilevante rispetto a quanto richiesto.
Sufficiente	0,60	L'elemento oggetto di valutazione è ritenuto sufficientemente efficace rispetto a quanto richiesto.
Parzialmente adeguato	0,40	L'elemento oggetto di valutazione non è ritenuto pienamente sufficientemente rispetto a quanto richiesto.
Insufficiente	0,20	L'elemento oggetto di valutazione è ritenuto poco pertinente e di scarsa rilevanza rispetto a quanto richiesto
Non valutabile	0,00	L'elemento oggetto di valutazione è ritenuto non significativo rispetto a quanto richiesto.

(in caso di presenza di criteri di valutazione suddivisi in sub-criteri): Al fine di non alterare i pesi stabiliti per i vari criteri di valutazione, se nessuna offerta ottiene come punteggio per il singolo criterio suddiviso in sub-criteri, il valore massimo del peso del criterio medesimo previsto dalla lex specialis, deve essere effettuata la c.d. "riparametrazione" dei punteggi assegnando il peso totale del criterio all'offerta che ha ottenuto il massimo punteggio quale somma dei punteggi dei sub-criteri e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

In caso di un'unica offerta, non si procederà alla riparametrazione. Non si procederà alla riparametrazione per il punteggio totale dell'offerta tecnica.

La Commissione Giudicatrice procederà alla valutazione tecnica di tutte le soluzioni proposte prima di aprire le buste contenenti le offerte economiche.

L'offerta tecnica dovrà documentare, a pena di esclusione per inadeguatezza della stessa, la presenza di un gruppo di lavoro avente i requisiti minimi previsti nell'Avviso e nel Capitolato speciale.

Articolo 6.3: Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica

Relativamente alla valutazione dell'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la formula di seguito indicatata:

Pag. 18 di 35	Procedure Telematiche Negoziate	Servizi Assistenza Tecnica FLAG Marche Sud
	Disciplinare MEPA	

Ci= Ri/Rmax dove

Ci = **coefficiente** attribuito al concorrente iesimo

Ri = valore dell'offerta (ribasso) del concorrente iesimo

Rmax = valore dell'offerta (ribasso) più conveniente

Articolo 6.4: Metodo per il calcolo dei punteggi

La Commissione Giudicatrice, terminata la fase di attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo-compensatore.

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

 $P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots C_{ni} \times P_n$

dove

Pi = punteggio concorrente i;

Cai = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;

Cbi = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;

.....

Cni = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;

 $\mathbf{Pa} = peso\ criterio\ di\ valutazione\ a;$

 $\mathbf{Pb} = peso\ criterio\ di\ valutazione\ b;$

......

 $\mathbf{Pn} = peso\ criterio\ di\ valutazione\ n.$

Relativamente alle operazioni matematiche si precisa quanto segue:

- L'offerta economica deve essere espressa con un numero massimo di tre cifre decimali, con arrotondamento all'unità superiore qualora la quarta sia pari o superiore a cinque e all'unità inferiore qualora la quarta sia inferiore a cinque.
- L'attribuzione dei punteggi tecnici ed economici sarà effettuata prevedendo un numero massimo di tre cifre decimali, con arrotondamento all'unità superiore qualora la quarta sia pari o superiore a cinque e all' unità inferiore qualora la quarta sia inferiore a cinque.

Articolo 7: Prescrizioni per la redazione dell'offerta telematica

Articolo 7.1.: Busta Documentazione Amministrativa

Avvertenze: Al fine di facilitare la presentazione della documentazione amministrativa sono resi disponibili tra gli allegati al presente disciplinare i seguenti modelli:

- Modello dichiarazioni integrative (organizzato in *Modello 1 "dichiarazioni integrative concorrente" – Modello 2 "Avvalimento – dichiarazioni integrative ditta ausiliaria"*);

Nella sezione "DOCUMENTO DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALI ALLEGATI" – in aggiunta a quanto previsto dalle Regole del sistema di e-procurement della Pubblica

Amministrazione e dall'ulteriore documentazione tecnica predisposta da Consip nell'ipotesi di avvalimento, RTI e Consorzi – **deve essere inserita** la seguente documentazione:

Dichiarazioni integrative (A)

- **A)** Utilizzando preferibilmente il "*Modello 1. dichiarazioni integrative concorrente*" predisposto dalla stazione appaltante, il concorrente deve riportare le seguenti informazioni e presentare le seguenti dichiarazioni, rese anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, con le quali:
- 1. indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara. In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante/; capogruppo/consorziata). Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice il Consorzio indica le consorziate per le quali partecipa/esecutrice;
- 2. indica l'indirizzo PEC (oppure, nel solo caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato) da utilizzare per tutte le comunicazioni. In caso di RTI/Consorzi le comunicazioni saranno inoltrate alla Capogruppo/Consorzio;
- 3. dichiara di aver preso visione e di obbligarsi all'osservanza di tutte le disposizioni previste dal Disciplinare di gara e dal Capitolato d'oneri;
- 4. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
- 5. dichiara il permanere in capo al concorrente del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale previsti nell'**Avviso** e nel presente disciplinare, come già dichiarato in sede di manifestazione di interesse;
- 5. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento e dal Codice Etico adottati dal Comune di San Benedetto del Tronto, codici disponibili sulla pagina del Comune https://www.comunesbt.it, sezione "Amministrazione trasparente", sub sezione "Altri contenuti", "Anticorruzione", e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- 6. dichiara di non partecipare alla presente gara in più di una associazione temporanea o consorzio, né contemporaneamente in forma individuale ed in associazione o consorzio.
- 7. dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi e di impegnarsi, in qualsiasi momento della procedura, a segnalare eventuali situazioni sopravvenute, a pena di esclusione dalla stessa.
- 8. indica, se, in caso di aggiudicazione, intenda subappaltare le prestazioni nei previste nel contratto limiti di cui all'art. 105 del Codice;
- 7. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30

- giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui al'articolo 7 del medesimo decreto legislativo:
- (nel caso di allegazione alle dichiarazioni e/o all'offerta di copie conformi di documenti in formato elettronico, nei casi in cui tale modalità di copia sia ammessa) dichiara che le copie di tutti i documenti allegati alle dichiarazioni e/o all'offerta in formato elettronico sono state formate a norma dell' art. 22 co 3 del d.lgs. 82/2005 (Copie informatiche di documenti analogici) e/o dell'art. 23-bis del d.lgs. 82/2005 (Duplicati e copie informatiche di documenti informatici) e nel rispetto delle regole tecniche di cui all'art. 71 del medesimo d.lgs. 82/2005;
- nel caso in cui la cauzione provvisoria venga prestata in misura ridotta, dichiara il possesso dei requisiti premianti previsti per la garanzia provvisoria, ai sensi del comma 7 dell'art. 93 del Codice:
- 10. indica gli estremi del conto corrente su cui si richiede lo svincolo della cauzione se la garanzia è costituita in forma di cauzione mediante versamento in contanti/bonifico – a seguito dello svincolo della stessa:
- **NB-1:** Tutte le dichiarazioni devono essere **sottoscritte digitalmente** dal legale rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura.
- NB-2: In caso di società amministrate da più coamministratori con firma congiunta le dichiarazioni relative ai requisiti di partecipazione devono essere sottoscritte digitalmente da tutti i coamministratori a firma congiunta.
- NB-3: Qualora si riscontrasse che le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti notori siano non veritiere, oltre alle responsabilità penali cui va incontro il dichiarante, l'operatore economico (Singolo/RTI/Consorzio) sarà escluso dalla procedura di gara, nonché si adotteranno tutti i provvedimenti sanzionatori previsti per legge tenuto conto anche di quanto previsto dall'art. 80 co. 12 del Codice.
- **NB-4:** È onere del concorrente comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati dichiarati in sede di gara.
- NB-5: le parti del modello dichiarazioni predisposto dalla stazione appaltante non utilizzate possono essere eliminate.

Nell'ipotesi di partecipazione "plurisoggettiva"/ consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice si precisa, altresì, quanto segue, tenuto conto delle istruzioni tecniche riportate nel disciplinare:

- in caso di RTI e consorzi ordinari, già costituiti o da costituirsi, le sopracitate dichiarazioni devono essere, a pena di esclusione, rese (nell'ambito della busta "Documentazione amministrativa") firmate digitalmente e da ciascun operatore associato/associando-consorziato/consorziando;
- in caso di RTI e consorzi ordinari, già costituiti o da costituirsi, ciascun operatore associato/associando-consorziato/consorziando deve, a pena di esclusione, rendere (nell'ambito della busta "Documentazione amministrativa") la dichiarazione relativa alla composizione del raggruppamento/consorzio e l'indicazione delle parti del servizio o della fornitura / quote percentuali di riparto delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti o consorziati;
- in caso di RTI/e consorzi ordinari da costituirsi va resa (nell'ambito della busta "Documentazione amministrativa"), a pena di esclusione, dichiarazione sostitutiva, firmata digitalmente dal legale rappresentante di ciascun operatore raggruppando/consorziando, relativa all'impegno da parte degli operatori in caso di aggiudicazione a conformarsi a quanto disposto dall'art.48 co. 8 del Codice.

- in caso di RTI/consorzio costituito occorre indicare gli estremi completi dell'atto costitutivo e del mandato;
- ➤ in caso di consorzi costituiti ai sensi dell'articolo 45 comma 2 lettere b) e c) del Codice, le sopracitate dichiarazioni devono essere, a pena di esclusione, rese (nell'ambito della busta "Documentazione amministrativa") e firmate digitalmente dal Consorzio; le sopracitate dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di partecipazione devono essere, a pena di esclusione, rese (nell'ambito della busta "Documentazione amministrativa") e firmate digitalmente anche dalle consorziate per le quali il consorzio concorre;
- ➤ in caso di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 45 comma 2 lett. f del Codice, le sopracitate dichiarazioni devono essere, **a pena di esclusione**, rese (nell'ambito della busta "Documentazione amministrativa") e firmate digitalmente da ciascuna impresa aderente al contratto di rete; trova applicazione la disciplina prevista per le ATI per quanto compatibile;
- ➤ in caso di GEIE ai sensi dell'articolo 45 comma 2 lett. g) del d.lgs.50/2016, le sopracitate dichiarazioni devono essere, a pena di esclusione, rese (nell'ambito della busta "Documentazione amministrativa") e firmate digitalmente da ciascuna impresa aderente al gruppo; trova applicazione la disciplina prevista per le ATI per quanto compatibile.

Si invitano i concorrenti ad accorpare tutte le dichiarazioni in un unico file con estensione .pdf firmato digitalmente <u>non compresso o zippato</u>, utilizzando preferibilmente il modello allegato ed eliminando le parti non utilizzate.

PassOE (B)

B) Il concorrente allega il PassOE di cui all'art. 2, comma 3, lett. b) della Deliberazione n. 157/16 dell'ANAC; relativamente alle modalità di funzionamento del sistema AVCPass si rinvia direttamente al sito www.avcp.it e http://www.anticorruzione.it.

In fase di attivazione dei controlli sul possesso dei requisiti di partecipazione/elementi di ammissione, qualora il PassOE non sia stato ancora allegato, si procederà a richiederne la produzione- pena l'esclusione_ entro e non oltre il termine di gionri 5 (cinque) dalla trasmissione della relativa richiesta.

Qualora il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art.89 del Codice, andrà allegato anche il PASSOE relativo all'impresa ausiliaria, fermo restando che, in alternativa, se il sistema AVCPass lo consente, è possibile produrre un unico PASSOE contenente i dati della concorrente e dell'ausiliaria (ovvero un PassOE multiplo)

Nell'ipotesi di partecipazione "plurisoggettiva" / consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c)" del Codice si precisa, altresì, quanto segue tenuto conto delle istruzioni tecniche riportate nel disciplinare:

- in caso di partecipazione di RTI, anche già costituiti, andranno allegati i PassOE di tutte le imprese che compongono il raggruppamento, ovvero un PassOE multiplo;
- in caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lettere b), c) del Codice andranno allegati oltre al PassOE del Consorzio anche quelli delle consorziate per le quali il consorzio partecipa/esecutrici, ovvero un PassOE multiplo;

- in caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lettera e) del Codice, andranno allegati - oltre al PassOE del Consorzio - anche quelli di tutte le consorziate ovvero un PassOE multiplo.

Dichiarazioni/Documentazioni ulteriori (C)

- (A) (nel caso di avvalimento) la documentazione prevista dall'art. 3.1. del disciplinare secondo le modalità ivi riportate;
- (B) (nel caso di fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio ovvero nel caso di concordato preventivo con continuità aziendale) la documentazione prevista dall'art. 3 del presente Disciplinare secondo le modalità ivi riportate;
- C) documento attestante la **garanzia provvisoria** con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice.

Articolo 7.2. Busta Tecnica

Con riferimento all'offerta tecnica, l'operatore economico deve - nell'ambito dello specifico passaggio "Offerta per lotto ..." previsto dal Sistema Mepa - inserire <u>a pena di esclusione</u> l'offerta tecnica – completa degli allegati eventualmente previsti - sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico e, strutturata in una relazione articolata in paragrafi corrispondenti ai singoli criteri/subcriteri di valutazione tecnica come indicati nella "Tabella A-Criteri di valutazione".

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nell'Avviso e nel Capitolato d'oneri, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

La relazione tecnica, non dovrà superare preferibilmente, complessivamente n. 20 (venti) facciate formato A4, dattiloscritte utilizzando il carattere Times New Roman, di dimensione 12 (dodici) e interlinea singola. Non rientrano nel suddetto limite, indici e copertine, eventuali tabelle o grafici.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio da parte della Commissione si evidenzia, con riferimento al criterio «3.1 Coerenza interna della composizione del Gruppo di Lavoro rispetto alle previsioni di Capitolato » il concorrente deve allegare all'offerta tecnica la seguente documentazione, da non ricomprendere nel limite della 20 (venti) facciate sopra previste:

curriculum dei componenti del gruppo di lavoro proposto, al cui interno vanno indicate in maniera precisa le referenze professionali possedute e richieste nel Capitolato e le ulteriori attinenti all'oggetto dell'affidamento e ai criteri di valutazione.

La documentazione allegata all'offerta tecnica, deve essere firmata digitalmente con le stesse modalità previste per l'offerta tecnica: in caso di difformità alla suddetta disposizione, la documentazione non sottoscritta non sarà valutata e – se prevista necessariamente a pena di esclusione – determinerà l'esclusione del concorrente.

Si precisa che, nell'ambito della sezione **BUSTA TECNICA** le ditte concorrenti dovranno allegare apposita dichiarazione, debitamente motivata e comprovata, relativa alle parti dell'offerta che si ritiene debbano essere sottratte all'accesso in quanto costituiscono segreti tecnici o commerciali, fatto salvo quanto previsto all'art. 53 co. 6 del Codice: **in mancanza l'intera offerta sarà**

considerata integralmente accessibile.

La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità della dichiarazione di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati, facendo presente fin d'ora che in caso di accesso cd difensivo, lo stesso verrà ritenuto prevalente rispetto alle contrapposte esigenze di riservatezza o di segretezza tecnico/commerciale. Si precisa che in caso di richiesta di accesso agli atti della presente procedura di affidamento, le previsioni di cui al presente paragrafo costituiscono comunicazione ai sensi dell'art. 3 del DPR 184/2006.

Si invitano i concorrenti ad accorpare l'offerta tecnica ed i suoi allegati in un unico file pdf non compresso firmato digitalmente sempre nel limite dei 4 MB di dimensione massima del singolo file caricabile sul Portale.

Si precisa, a pena di esclusione, quanto segue:

- l'offerta tecnica deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa offerente o da procuratore speciale; in quest'ultima ipotesi è necessario allegare – se non già presente all'interno della documentazione amministrativa - dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta digitalmente, riportante gli estremi completi della procura con cui sono stati conferiti i necessari poteri;
- in caso di società amministrate da più coamministratori con firma congiunta l'offerta tecnica nonché gli altri documenti previsti a corredo dell'offerta - devono invece, a pena di esclusione, essere sottoscritti digitalmente da tutti i coamministratori; si precisa che l'utilizzo della controfirma non equivale a sottoscrizione:
- Nell'offerta tecnica non devono essere esplicitati elementi di costo o di corrispettivo;
- La validità dell'offerta non potrà essere inferiore a 180 giorni dalla data di scadenza dei termini di presentazione; la stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.

Nell'ipotesi di partecipazione "plurisoggettiva" / consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice con riferimento alle modalità di sottoscrizione dell'offerta tecnica, si rinvia a quanto precisato nell'ambito dell'articolo relativo all'offerta economica, tenuto conto delle istruzioni tecniche riportate nel disciplinare.

Articolo 7.3. Busta Economica

Con riferimento all'offerta economica, l'operatore economico deve - nell'ambito dello specifico passaggio "Offerta per lotto ..." previsto dal Sistema Mepa - allegare a pena di esclusione l'offerta economica firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico utilizzando il file generato automaticamente dal sistema nel rispetto delle specifiche indicazioni operative previste dalla Piattaforma telematica MePa.

Oualora l'offerta economica – ivi compresi gli allegati – sia firmata da procuratore speciale è necessario produrre, all'interno della documentazione amministrativa, una dichiarazione sottoscritta digitalmente in cui si attesti tale qualità, indicando gli estremi completi della procura che conferisce i necessari poteri.

Nell'offerta economica, l'operatore economico deve - indicare, a pena di esclusione:

il ribasso percentuale unico sull' "importo" posto a base di gara;

L'offerta economica non deve riportare il simbolo dell'euro o di altra valuta né il simbolo di percentuale (%): il numero massimo di decimali ammessi per l'offerta economica è riportato nell'ambito dell'articolo sulla valutazione dell'offerta.

Si precisa, **a pena di esclusione**, che l'operatore economico deve compilare anche gli eventuali campi previsti come obbligatori all'interno della piattaforma MEPA.

Per la compilazione della sezione "Scheda di offerta", si precisa altresì quanto segue al fine di non incorrere in un'eventuale esclusione per offerta irregolare/condizionata:

- si suggerisce di <u>non utilizzare</u> la funzione "Se vuoi offrire un articolo presente nel tuo catalogo", ove disponibile, in quanto l'indicazione di un codice prodotto relativo ad uno specifico articolo presente nel proprio catalogo con caratteristiche difformi dalle Condizioni speciali di contratto determina l'esclusione del concorrente;
- nell'ipotesi in cui l'offerta sia da esprimersi in termini di ribasso percentuale, non compilare ove disponibili il campo relativo al prezzo o all'unità di misura. In caso di discordanza, prevale l'offerta espressa sotto forma di ribasso percentuale;
- nell'ipotesi di discordanza tra offerta inserita a sistema (offerta strutturata) e offerta sottoscritta digitalmente si considera unicamente l'offerta sottoscritta digitalmente.

Si precisa, a pena di esclusione, quanto segue:

- Il ribasso percentuale offerto non può essere pari a "100";
- L'offerta economica deve essere formulata in base a calcoli di propria convenienza tenendo conto di tutto quanto previsto da tutti gli atti di gara tutto incluso e nulla escluso;
- L'offerta è omnicomprensiva di tutti i costi necessari allo svolgimento delle forniture e servizi connessi elencati nel Capitolato tutto incluso e nulla escluso;
- La validità dell'offerta non potrà essere inferiore a 180 giorni dalla data di scadenza dei termini di presentazione: la stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine;
- Ciascun concorrente (in forma singola, associata o consortile) non può presentare più di un'offerta, ai sensi dell'art. 32 co. 4 del Codice;
- In caso di società amministrate da più coamministratori con firma congiunta l'offerta economica nonché gli altri documenti previsti a corredo dell'offerta -, devono invece, a pena di esclusione, essere sottoscritti digitalmente da tutti i coamministratori;

Nell'ipotesi di partecipazione "plurisoggettiva" / consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c)" del Codice si precisa, altresì, quanto segue tenuto conto delle istruzioni tecniche riportate nel disciplinare:

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi ordinari da costituirsi:

- a) l'offerta tecnica e l'offerta economica devono, a pena di esclusione, essere sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante di ciascuna delle imprese del raggruppamento/consorzio ordinario da costituirsi;
- b) nell'ipotesi di sottoscrizione multipla di uno stesso documento, il Sistema Mepa gestisce sia le firme parallele sia le firme nidificate; si precisa che l'utilizzo della controfirma non equivale a sottoscrizione;

In caso di raggruppamenti temporanei di impresa e consorzi ordinari già costituiti:

a) l'offerta tecnica e l'offerta economica devono, a pena di esclusione, essere sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante del raggruppamento/consorzio ordinario costituito;

In caso di consorzi costituiti ai sensi dell'articolo 45 comma 2 lettere b) e c) del Codice:

a) l'offerta tecnica e l'offerta economica devono, a pena di esclusione, essere sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante del consorzio.

Pag. 25 di 35	Procedure Telematiche Negoziate	Servizi Assistenza Tecnica FLAG Marche Sud
	Disciplinare MEPA	

In caso di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete:

- ➤ se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta economica e relativa documentazione a corredo devono essere sottoscritte digitalmente, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
- ➤ se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta economica e relativa documentazione a corredo devono essere sottoscritte digitalmente, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei legali rappresentanti delle imprese aderenti al contratto di rete;
- ➤ se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l'offerta economica e relativa documentazione a corredo devono essere sottoscritte digitalmente, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei legali rappresentanti delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

<u>In caso di GEIE ai sensi dell'articolo 45 comma 2 lett. g) del Codice:</u> trova applicazione la disciplina prevista per i RTI per quanto compatibile.

Articolo 8: Garanzie

Articolo 8.1 Garanzia provvisoria

Ai sensi dell'art. 93 del Codice, le offerte devono essere corredate, **a pena di esclusione** *(nella busta documentazione)*, dalla "garanzia provvisoria", nella misura pari al 2% del valore del presente appalto, pari ad € 1.200,00 (euro milleduecento/00), da costituirsi a scelta dell'offerente sotto forma di cauzione o di fideiussione e precisamente:

➤ cauzione, che fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma1, del d.lgs. 231/2007, è costituita presso la Tesoreria dell'Amministrazione in contanti (con versamento o bonifico su c/c codice Banca del Piceno Credito Cooperativo IBAN IT20G0847424402000350101235) o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno di deposito, da depositarsi a pena di esclusione presso il medesimo tesoriere dell'Ente, con la causale "Cauzione provvisoria procedura negoziata Servizi Assistenza Tecnica Flag". In tal caso copia della relativa quietanza, sottoscritta digitalmente, deve essere inserita nella busta "Documentazione amministrativa". Si precisa che la cauzione deve essere effettivamente accreditata presso la Tesoreria dell'Amministrazione entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

- ▶ <u>fideiussione</u> che, a scelta dell'offerente, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice. N.B. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante:
 - accesso ai seguenti siti internet della Banca d'Italia: http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/ Intermediari non abilitati.pdf

• e al seguente sito internet dell'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS): http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

Ai sensi dell'art. 93 del Codice, le offerte devono essere corredate, a pena di esclusione (nella busta documentazione), dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare – ai sensi dell'art.93 co. 8 del Codice – garanzia fideiussoria a favore della stazione appaltante per l'esecuzione del contratto di cui all'art.103 del Codice qualora l'offerente risultasse affidatario ovvero dichiarazione sostitutiva di non applicabilità di tale previsione in quanto microimprese, piccole e medie imprese ovvero raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie.

In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione, questa dovrà:

- 1. contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n° 31/2018;
- 4. avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5. prevedere espressamente:
- a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
- b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
- c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6. contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante; l'impegno non è richiesto in caso di microimprese, piccole e medie imprese ovvero raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie e in tal caso va presentata specifica dichiarazione sostitutiva;

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento

informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

In caso di produzione della cauzione in contanti nella **Busta documentazione** dovrà essere allegata a pena di esclusione la scansione della quietanza rilasciata dal tesoriere.

Il concorrente dovrà allegare, a pena di esclusione, la fideiussione corredata dall'impegno al rilascio della garanzia definitiva di cui sopra (nella busta documentazione):

i. sotto forma di documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n 82 sottoscritto, con firma digitale, dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante:

ovvero, in alternativa.

ii. sotto forma di copia informatica di documento cartaceo (scansione "rafforzata" di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n 82. In tali casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale, nell'ipotesi di cui all'art. 22, comma 1, del D. Lgs. n 82/2005, ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 22, comma 2 del D. Lgs. n 82/2005.

Non è ammessa la presentazione della garanzia provvisoria con modalità differenti da quelle indicate nel presente articolo: in particolare, si precisa che non è ammessa la presentazione della scansione della polizza costituita come documento cartaceo, anche se sottoscritta digitalmente dal concorrente.

La mancata presentazione della documentazione sopra riportata ovvero l'incompletezza/irregolarità delle stesse rappresenta – anche ai fini di cui all'art.83 co.9 del Codice - causa di esclusione.

Con riferimento all'importo della garanzia provvisoria e alle ipotesi premianti, cumulabili ove previsto "a cascata", si precisa quanto segue:

- 1. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000
- 2. Si applica la riduzione del cinquanta per cento, non cumulabile con quella di cui al primo punto, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
- 3. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo punto, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di eco-gestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20

per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.

- 4. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai punti primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.
- 5. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai punti primo, secondo, terzo e quarto, per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.
- 6. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento non cumulabile con le riduzioni di cui ai punti precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.
- 7. In caso di cumulo delle ipotesi premianti, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.
- 8. Qualora l'operatore economico intenda avvalersi delle ipotesi sopra indicate, lo stesso deve presentare idonea e puntuale dichiarazione indicante gli elementi necessari affinché la Stazione Appaltante possa effettuare le relative verifiche sul possesso delle condizioni premianti utilizzate. (lo schema di tale dichiarazione, da compilare con i dati richiesti, è già predisposto all'interno del Modello dichiarazioni integrative Modello 1 "dichiarazioni integrative concorrente").

Nell'ipotesi di partecipazione "plurisoggettiva" / consorzi lett. b) e c) dell'art.45 del Codice si precisa quanto segue tenuto conto delle istruzioni tecniche riportate nel disciplinare:

- la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:
 - a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
 - b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
- le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

La garanzia provvisoria è prestata a garanzia della serietà dell'offerta, pertanto sarà incamerata qualora non si dovesse addivenire alla stipulazione del contratto per fatto dell'aggiudicatario

riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ovvero – a titolo esemplificativo - nei casi di seguito indicati:

- qualora l'ordinativo emesso nelle more della stipulazione del contratto, ai sensi del presente disciplinare, non dovesse essere evaso alle condizioni offerte in gara;
- qualora non venga comprovato il possesso dei requisiti di partecipazione;
- in caso di mancata presentazione della documentazione richiesta ai fini del contratto.

Si precisa, altresì, quanto segue:

- Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.
- Le cauzioni costituite in contanti degli operatori non aggiudicatari della presente procedura di gara saranno svincolate mediante accredito sul conto corrente indicato nel modello dichiarazioni, a seguito della comunicazione di avvenuta aggiudicazione, fatta salva l'ipotesi in cui la ditta non aggiudicataria sia destinataria di provvedimenti sanzionatori.

Articolo 8.2 Garanzia definitiva

Ai sensi dell'art.103 del Codice, l'impresa aggiudicataria, successivamente alla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, dovrà costituire, a pena di decadenza dell'affidamento, una cauzione denominata "garanzia definitiva" da costituirsi a scelta dell'appaltatore sotto forma di cauzione o di fideiussione e con le medesime modalità previste dall'art.93 co.7 del Codice per la garanzia provvisoria.

Tale cauzione è prestata a garanzia dell'esatto e completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse e a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilità del maggio danno verso l'appaltatore.

Il diritto di valersi della cauzione definitiva è esercitato in conformità a quanto previsto dall'art.103 co.2 del Codice.

La garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

L'importo netto della garanzia definitiva è calcolato in percentuale sull'importo netto di aggiudicazione secondo il disposto dell'art. 103 co. 1 del Codice.

Con riferimento all'importo della garanzia definitiva si applica la stessa disciplina prevista per le riduzioni della garanzia provvisoria.

Qualora l'operatore economico intenda avvalersi delle riduzioni sopra indicate, lo stesso deve presentare idonea e puntuale dichiarazione indicante gli elementi necessari affinché la Stazione

Appaltante possa effettuare le relative verifiche sul possesso delle condizioni premianti utilizzate.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito: tale svincolo è automatico, con la sola condizione della consegna all'Istituto garante, da parte dell'appaltatore, del documento di avvenuta esecuzione pro-quota.

Il residuo 20% verrà svincolato secondo le modalità di cui all'art.103 co.5 e ss. del Codice.

La garanzia definitiva deve inoltre prevedere una espressa disposizione in forza della quale la garanzia stessa sarà tacitamente rinnovata con l'obbligo dell'impresa aggiudicataria di pagamenti dei premi, anche oltre il termine di scadenza riportato nella garanzia, fino al momento in cui la stessa impressa obbligata consegni una dichiarazione liberatoria a svincolo della garanzia rilasciata dall'Ente garantito. La garanzia definitiva deve essere tempestivamente reintegrata qualora in corso d'opera essa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dall'Ente ai sensi dell'art.103 co.1 del Codice; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

La garanzia definitiva deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 co. 2 del codice civile e l'operatività entro 15 gg. a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

La garanzia definitiva dovrà avere validità fino al completo svolgimento di tutte le attività previste dall'appalto.

Nell'ipotesi di partecipazione "plurisoggettiva" / consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice si precisa quanto segue:

- in caso di raggruppamenti temporanei di imprese, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE (costituiti), la garanzia definitiva dovrà essere costituita dall'impresa capogruppo (dietro mandato irrevocabile) o dal consorzio in nome e per conto proprio e delle mandanti/consorziate/aggregate a pena di esclusione, con espressa menzione di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio;
- in caso di consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art.45 del Codice la garanzia definitiva deve essere presentata dal consorzio ed essere intestata al medesimo

Articolo 9: Perfezionamento e stipula del contratto

La stipula avrà luogo entro 90 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Ai fini della stipula del contratto, il Dirigente che ha indetto la procedura provvederà a richiedere all'operatore economico aggiudicatario la presentazione, con le modalità che saranno comunicate, la documentazione necessaria al perfezionamento del contratto, e precisamente:

- Dichiarazione indicante la persona (completa di data e luogo di nascita e di codice fiscale) che sottoscriverà il contratto con relativi poteri;
- Dichiarazione completa di codice IBAN indicante il conto dedicato, sul quale sarà accreditato il corrispettivo, ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010;
- Dichiarazione indicante le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto dedicato, ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010;
- Garanzia provvisoria in originale (se prevista e se non già acquisita);
- Garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice;

Pag. 31 di 35	Procedure Telematiche Negoziate	Servizi Assistenza Tecnica FLAG Marche Sud
	Disciplinare MEPA	

- (in caso di RTI): atto di costituzione dell'associazione temporanea di imprese completo di mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa capogruppo; tale mandato deve contenere espressamente il riferimento all'art.48 del d.lgs. n. 50/16 riportandone le relative prescrizioni e deve risultare da scrittura privata autenticata notarile;
- (in caso di consorzi associazioni onlus): atto costitutivo, statuto, libro soci e ogni altra documentazione (es. delibere di integrazione) dai quali devono risultare espressamente i nominativi dei soggetti che ricoprono cariche sociali, completi di data e luogo di nascita e codice fiscale, nonché la composizione societaria con relativa quota;
- Versamento imposta di bollo.

Si precisa che nell'ipotesi in cui l'aggiudicatario non presenti la documentazione richiesta si procederà alla decadenza dell'aggiudicazione nonché ad applicare le sanzioni previste per legge tenuto conto anche di quanto previsto dall'art. 80 co. 12 del Codice.

Il contratto sarà stipulato, in modalità elettronica mediante caricamento sulla piattaforma MEPA del documento di accettazione e del Capitolato d'oneri/schema di contratto debitamente sottoscritti digitalmente. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 1. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Il Servizio che ha indetto la procedura di gara provvede a gestire le richieste di accesso anche tenuto conto delle eventuali indicazioni fornite dal seggio di gara o dalla Commissione ove costituita in merito alle parti da sottrarre all'accesso.

Articolo 10: Anticipata esecuzione

Nelle more della stipula contrattuale l'aggiudicataria si obbliga a procedere, previa richiesta scritta della Stazione Appaltante, all'esecuzione del servizio/ della fornitura prevista dal Capitolato d'oneri ai patti e condizioni offerte in gara.

Nel caso in cui l'aggiudicataria non dovesse evadere l'anticipo di fornitura/l'esecuzione anticipata nei termini e alle condizioni offerte in gara l'Amministrazione applicherà le penalità previste dal Capitolato d'oneri.

Nel caso in cui i controlli effettuati sul possesso dei requisiti di partecipazione dovessero avere esito negativo, accertato in modo definitivo, saranno adottati i seguenti provvedimenti:

- 1. Decadenza dall'aggiudicazione:
- 2. Interruzione dell'efficacia degli ordinativi;
- 3. Incameramento della garanzia provvisoria, come previsto dal precedente art.8;
- **4.** Pagamento, al netto delle eventuali penali, delle fatture per la fornitura prestata/servizio reso, purché eseguiti correttamente;
- **5.** Eventuali azioni risarcitorie a tutela della Stazione Appaltante:
- **6.** Ogni ulteriore azione prevista dalla vigente normativa.

Articolo 11: Subappalto

È consentito il subappalto delle prestazioni oggetto del contratto di appalto nei termini previsti dall'art.105 del Codice, fermo restando comunque che il totale delle stesse concesse in subappalto non deve superare il 30 % dell'importo contrattuale.

La ditta aggiudicataria che ha indicato la volontà di subappaltare parte delle prestazioni è tenuta al rispetto della disciplina prevista dall'art. 105 del Codice; in particolare, essa deve:

- depositare il contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante che ha indetto la procedura di gara almeno venti giorni prima della data di inizio dell'esecuzione del contratto con allegata dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con l'impresa affidataria del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, società o consorzio:
- trasmettere la documentazione ovvero autodichiarazione del legale rappresentante dell'impresa subappaltatrice relativa al possesso dei requisiti di partecipazione di ordine generale previsti dal presente disciplinare di gara nonché gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente.

Inoltre essa dovrà:

- comunicare alla Stazione Appaltante che ha indetto la gara, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati:
- comunicare eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto;
- acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al contratto di subappalto.

L'esecuzione della fornitura affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. La Stazione Appaltante segnalerà, ai sensi della normativa vigente, all'autorità competente violazioni della cessione in subappalto senza autorizzazione.

Si precisa che non saranno autorizzati subappalti a favore degli operatori partecipanti alla gara.

Articolo 12: Sopralluogo

Non è previsto sopralluogo obbligatorio

Articolo 13: Riservatezza delle informazioni

Per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula del successivo contratto con l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali").

Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, alla Stazione Appaltante compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo:

- * Finalità del trattamento: In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che: i dati comunicati vengono acquisiti ai fini della partecipazione ed in particolare ai fini della effettuazione della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche del concorrente all'esecuzione della fornitura nonché dell'aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge; - i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.
- * Dati sensibili: I dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili", ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs. 196/2003.

- * Modalità del trattamento dei dati: Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
- * Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati: I dati potranno essere comunicati a: soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite; Ministero dell'Economia e delle Finanze, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario; altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della Legge n. 241/1990.
- * Diritti del concorrente interessato: Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del citato D.Lgs. 196/2003. Acquisite le suddette informazioni, ai sensi dell'articolo 13 del citato D.Lgs. 196/2003, con la presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate precedentemente.

Si precisa, altresì, che il soggetto aggiudicatario deve utilizzare tutti i dati di cui verrà a conoscenza per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la vigente normativa.

Articolo 14: Informazioni di carattere generale

Le comunicazioni relative alla presente procedura di gara —comprese le comunicazioni di esclusione e quelle di cui all'art. 76 del d.lgs. 50/16 - saranno comunicate agli operatori interessati utilizzando, a scelta della Stazione Appaltante:

- il Portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione disponibile all'indirizzo www.acquistinretepa.it, ove saranno reperibili nell'area privata del Portale;
- l'indirizzo di <u>posta elettronica certificata</u> disponibile eventualmente sullo stesso Portale Acquisti della Pubblica Amministrazione:
- l'indirizzo di <u>posta elettronica certificata</u> comunicato dagli operatori stessi durante la partecipazione alla RDO;
- l'indirizzo di posta elettronica certificata acquisito d'ufficio.

L'esito di gara sarà pubblicato sul sito <u>//www.comunesbt.it</u>, Sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "bandi di gara e contratti".

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese da costituirsi o già costituiti e di consorzi da costituirsi ai sensi dell'articolo 48 co. 8 del D.Lgs. 50/16, le comunicazioni sono effettuate soltanto all'impresa mandataria.

In caso di consorzi già costituiti le comunicazioni sono effettuate soltanto al consorzio.

Il mancato, inesatto o tardivo adempimento all'eventuale richiesta della Stazione Appaltante, formulata ai sensi dell'art. 83 del d.lgs. 50/16, di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentate, **costituisce causa di esclusione.**

A fini esemplificativi, si invitano gli operatori ad utilizzare l'apposito modello dichiarazioni appositamente predisposto dalla Stazione Appaltante attenendosi scrupolosamente alle avvertenze ivi indicate che qui si intendono materialmente riportate.

L'autorità amministrativa competente per eventuali ricorsi giurisdizionali attinenti all'aggiudicazione dell'appalto è il TAR Ancona. Eventuali ricorsi devono essere presentati entro 30 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche - Via della Loggia, 24, 60121 Ancona. E' esclusa la clausola arbitrale.

Eventuali richieste di chiarimenti e/o quesiti attinenti la fase di presentazione delle offerte vanno presentate almeno 6 giorni prima della data di scadenza dell'offerta e direttamente attraverso il sito

Pag. 34 di 35	Procedure Telematiche Negoziate	Servizi Assistenza Tecnica FLAG Marche Sud
	Disciplinare MEPA	

Mepa.

Le risposte ad eventuali quesiti in relazione alla presente procedura saranno pubblicati sul sito entro 2 giorni dalla data di scadenza all'interno dell'invito relativo alla procedura di gara in oggetto. Il **responsabile del procedimento** ai sensi dell'art. 31 del Codice è il dott. Sergio Trevisani tel. 0735/794724/418, e-mail trevisanis@comunesbt.it

Allegati:

Capitolato d'oneri. Modello di dichiarazioni integrative.

Il Dirigente dott. Arch. Farnush Davarpanah